

**LO SPECCHIO DELL'AZIENDA  
CONTATORE**

del Mese dell'Anno

<b>INCIDENTI STRADALI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>GIORNI DI MALATTIA</b>	<b>52</b>	<b>93</b>
<b>GIORNI DI INFORTUNIO</b>	<b>20</b>	<b>41</b>
<b>ORE CIG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ORE LAVORATE</b>	<b>9682</b>	<b>18058</b>

**INFORTUNI DEL MESE**

**QUESTO MESE NON CI  
SONO STATI INFORTUNI**

**LIETI EVENTI**

- 15-MARZO Auguri di buon compleanno a PARRAVANO GIOVANNI
- 16-MARZO Auguri di buon compleanno a COLAGROSSI FRANCESCO
- 23-MARZO Auguri di buon compleanno a CUCCO GIANLUCA
- 26-MARZO Auguri di buon compleanno a TOCCI FABIO
- 03-APRILE Auguri di buon compleanno a TUDINI MAURO
- 07-APRILE Auguri di buon compleanno a LOMBARDI STEFANO
- 12-APRILE Auguri di buon compleanno a FOIS GIANLUCA
- 12-APRILE Auguri di buon compleanno a SFIRLA CRISTIAN
- 12-APRILE Auguri di buon compleanno a GIUSTINI MANUEL

**AVVISO Cud 2011**

Nel cedolino paga di febbraio 2011, troverete il modello CUD 2011.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione sul modello, potete rivolgervi all'ufficio personale.

Inoltre si raccomanda la conservazione del modello per dichiarazioni future.

**L'ANGOLO DELLA SATIRA**

Un tecnico Telecom bussa alla porta di una vecchietta. La voce tremolante dall'altra parte:

- Chi è?
- Signora... è Alice!
- Alice?!? Ma... lei è un uomo!!!
- Ma no, signora, ho l'ADSL!
- Oh, povero figliolo! Gay e pure infetto...

Che differenza c'è, tra un divorzio e un terremoto? Nessuna. In entrambe i casi hai buone probabilità di perdere la casa ...

**MANCATI INFORTUNI  
DEL MESE**

**N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni. Segnala il tuo mancato incidente all'RSPP, al RLS o all'ASPP**



Via Crespina, 24 - 00146 ROMA  
tel. 0655282097 - fax 065501971  
[info@megimpianti.it](mailto:info@megimpianti.it)

ENEL.SI - ROMA tel. 0655590700

ENEL.SI - FRASCATI tel. 0694298071

**Dichiarazione dei redditi, arriva il Cud e si apre la lunga stagione del fisco**



Nel cedolino paga di febbraio troverete il modello Cud 2011. Più che di una dichiarazione (del **lavoratore-contribuente**) si tratta di una **certificazione** (del **datore-sostituto d'imposta**) delle **somme erogate** e delle relative **ritenute** effettuate. Il modello viene consegnato generalmente in formato **cartaceo** ma può essere trasmesso anche in formato **elettronico** purché sia stampabile e utilizzabile per i successivi adempimenti.

E' proprio questo il punto di interesse per i lavoratori: se spesso il Cud è la "base" per le loro successive dichiarazioni (**modello 730 o Unico**), ci sono casi in cui **il contribuente non deve fare altro** e i suoi obblighi verso il fisco sono a carico per intero del datore di lavoro. Il Cud è per l'appunto la certificazione per il contribuente di una serie di **dati fiscali e previdenziali**:

- i **redditi di lavoro dipendente** o assimilati e di **pensione** corrisposti nell'anno precedente e assoggettati a tassazione;
- le relative **ritenute di acconto** effettuate dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e versate al fisco;
- le **detrazioni** effettuate;
- i **dati previdenziali** e assistenziali del lavoratore e l'importo dei **contributi** a carico del lavoratore versati o dovuti all'**Inps**.

**Quando basta il Cud**

Se il contribuente **non ha percepito altri redditi** che devono essere assoggettati a tassazione (per esempio dei compensi per collaborazioni o consulenze il **canone d'affitto** di un appartamento) **non è obbligato a presentare altre dichiarazioni**. Questo sempre a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.

In questi casi però la successiva dichiarazione dei redditi, pur non obbligatoria, può essere **conveniente** per il contribuente. Serve infatti a portare in **deduzione** (dal reddito imponibile) o in **detrazione** (dall'imposta) delle **spese sostenute**. E' il caso, per esempio, delle **spese mediche**, degli interessi sui mutui, delle **spese per le ristrutturazioni** ecc.

In questo caso il contribuente ottiene un **credito d'imposta** (dal momento che il datore ha già effettuato le trattenute sul reddito da lavoro) che può **compensare** con altri debiti o **riscuotere** direttamente con una successiva busta paga se utilizza il **modello 730**.

**GLI SCATTI DEL MESE**



**Corsi di qualifica svolti in MEG**



**Certificati di malattia: da febbraio solo on-line. Informazioni per i lavoratori.**

Nella **Circolare n. 21 del 31 gennaio 2011** l'Inps ha fornito precisazioni importanti sul tema del rilascio e dell'invio dei certificati medici.

In particolare ribadisce la piena operatività dell'art. 25 della legge 183/2000, la quale ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con tale disposizione vi è il riconoscimento dell'obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati.

Il medico curante ha ora l'onere di trasmettere direttamente all'INPS, attraverso la rete internet e per il tramite del SAC (sistema pubblico di connettività), il certificato di malattia del lavoratore, rilasciando al medesimo copia dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, e copia del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

Pertanto, il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

Le aziende non hanno l'obbligo di accreditarsi ed è quindi possibile che permanga la necessità dell'invio "tradizionale" del nuovo attestato di malattia, infatti se l'azienda non è accreditata a questo specifico servizio **il lavoratore è sempre tenuto, ai sensi dell'art.1, co.149, della legge 30 dicembre 2004, n.311, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante al datore di lavoro.**

**LA REPERIBILITA' DI MARZO 2011**

MEG IMPIANTI S.R.L. ROMA	MARZO 2011												APRILE 2011															
	14 - 20 mar 2011						21 - 27 mar. 2011						28 - 03 apr. 2011					04 - 10 april 2011										
SQUADRE	l	m	ml	g	v	s	d	l	m	ml	g	v	s	d	l	m	ml	g	v	s	d	l	m	ml	g	v	s	d
AGLITTI L.																												
1 SERPIETRI R. CARISSIMI G.																												
2 BARONI C. PORATTO D.																												
TRUGLIA N. SFIRLA C.																												
3 PIZZICANNELLA F. PIZZICANNELLA G.																												
MARGIOTTI D.																												
4 SERPIETRI M. KHYMYAK I.																												
5 PALOMBO A. PALOMBO M. DE PETRILLO R.																												
TORA D.																												
6 CHIARELLO F.																												
7 PUSCEDDU E.P. CICCHINELLI A.																												
8 MECONI A. GALATA' M. TOBIA M.																												
LANNA MARILDO																												
LANNA ENDRIO																												
FRANZIL FABIO																												
CUCCO GIANLUCA																												